



CODICE PENALE

Art. 679-bis c.p.

Omissioni in materia di precursori di esplosivi

Articolo abrogato dalla l. 23 dicembre 2021, n. 238.

Abrogato dal 1 febbraio 2022 · versione 321

RIFERIMENTI NORMATIVI

Atto	Codice penale
Estremi	Regio decreto 19 ottobre 1930, n. 1398
Libro	Terzo — Delle contravvenzioni in particolare
Titolo	Primo — Delle contravvenzioni di polizia
Capo	I — Delle contravvenzioni concernenti la polizia di sicurezza
Sezione	II — Delle contravvenzioni concernenti l'incolumità pubblica
Paragrafo	2 — Delle contravvenzioni concernenti la prevenzione di infortuni nelle industrie o nella custodia di materie esplodenti
Pubblicazione	Gazzetta Ufficiale del 26 ottobre 1930

Fonte del testo: Normattiva

www.normattiva.it, servizio pubblico e gratuito. Il testo non ha carattere di ufficialità: fa fede quello pubblicato nella Gazzetta Ufficiale.

Documento generato da RatioLegis.it il 15 settembre 2026

<https://ratiolegis.it/codice-penale/art-679-bis-omissioni-in-materia-di-precursori-di-esplosivi>



Inquadra il QR code per aprire la pagina su RatioLegis.it